

ENTI NON COMMERCIALI

L'applicabilità delle procedure fallimentari al non profit

di **Guido Martinelli**

Il caso sottoposto all'attenzione del Giudice di legittimità concerne un **ente associativo operante nel settore della formazione professionale con entrate costituite sia da contributi pubblici che da corrispettivi privati**.

Nell'ordinanza in commento (n. 4418/2022 del 10.02.2022), la Corte di Cassazione pone **l'accento sul requisito (oggettivo) delle modalità commerciali** ravvisate, nel caso di specie, nell'assenza di gratuità nell'erogazione della prestazione e nell'attitudine dell'Ente stesso a conseguire un risultato economico.

Quanto all'assoggettabilità alla disciplina del fallimento, il riferimento citato nell'ordinanza stessa è **l'articolo 1, comma 1, L.F.** secondo cui: *“sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”* in combinato disposto con **l'articolo 2082 cod. civ.**, in forza del quale *“è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”*.

Partendo dal dato letterale, il Giudice valuta la riconducibilità dell'Associazione ricorrente al **concetto di imprenditore che eserciti attività commerciale** e, pertanto, **l'assoggettabilità al fallimento**.

Con un limpido *excursus*, in particolare, la **Cassazione** si associa alla tesi dei Giudici di secondo grado di cui alla sentenza oggetto di gravame, laddove **considera, quale elemento sintomatico della “commercialità”, il concetto di “lucro oggettivo” che si discosta dal mero scopo di lucro**.

Detto concetto, infatti, verte su una **tendenziale proporzionalità costi/ricavi a prescindere dalla natura soggettiva dell'Ente stesso**.

Ed infatti, a monte del percorso ermeneutico della Corte, **il fattore dirimente per la qualifica della commercialità sarebbe, ex articolo 2082 cod. civ., l'esercizio di una attività economica organizzata e dotata, pertanto, di idoneità alla remunerazione dei fattori produttivi**.

A contrariis, l'Ente che esercita **esclusivamente attività istituzionale in modo del tutto gratuito**, non si qualifica come imprenditore.

A riguardo, invero, si segnala la **sentenza n. 22955 del 21.10.2020** della Corte di Cassazione, che **esclude l'assoggettabilità all'articolo 2082 cod. civ.**, e, quindi, all'**articolo 1 L.F.**, ad esempio, per una Associazione che svolge **attività di formazione professionale** per conto dell'Amministrazione Regionale, in attuazione di un piano regionale, definita espressamente dalla apposita L.R. di riferimento quale attività dal carattere gratuito, ragion per cui **“l'erogazione gratuita dei servizi di formazione escludono il carattere imprenditoriale dell'attività svolta dall'associazione”** (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 22955 del 21.10.2020).

Ciò posto, è **del tutto irrilevante la mancata distribuzione di utili e ricavi, nonché la finalità “sociale” delle attività espletate, dal momento che, nel caso di specie, l'Associazione opera mediante finanziamenti della Regione ed elargizioni di privati**,

intesi quali ricavi veri e propri, idonei a coprire i costi dei servizi offerti, tanto da costituire “cospicue entrate, come risulta dalla relazione del perito di parte” .

Ad ogni buon conto, per la qualifica di imprenditore commerciale (quindi per l'assoggettabilità al fallimento) è necessario **prescindere dal concetto di scopo di lucro** (lucro c.d. soggettivo) ed orientarsi, piuttosto, verso il **criterio della proporzionalità costi/ricavi** (lucro oggettivo) inteso come attitudine al conseguimento della remunerazione dei fattori produttivi (cfr., *ex multis* **Corte di Cassazione, n. 22955/2020; n. 20815/2006**) oppure, quantomeno, alla idoneità dei ricavi a conseguire il pareggio di bilancio (cfr. **Corte di Cassazione, n. 42/2018**) e viene **escluso solo in caso di attività prettamente gratuita** (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 3353/1994; Corte di Cassazione, n. 22955/2020; n. 14250/2016; n. 16453/2003) **a nulla rilevando il fine “altruistico”** (cfr. Corte di Cassazione, n. 17399/2011; n. 16612/2008; n. 9589/1993) costituendo semplicemente il movente che induca l'imprenditore ad esercitare la sua attività.

Tanto premesso, **secondo il Giudice di legittimità, ciò che rileva effettivamente ai fini del “test di commercialità” è la presenza di una struttura organizzata in modo professionale (quindi sistematica e non occasionale) preordinata all'esercizio di una attività economica, da intendersi come idonea a coprire almeno i costi di produzione.**

Da questo punto di vista, dunque, tutti gli enti associativi, seppur non profit, possono qualificarsi come imprenditore commerciale fallibile, laddove **svolgano in via prevalente se non esclusiva, attività di impresa, a prescindere dallo status giuridico.**

Detta nozione **“estensiva” dell'imprenditore** e dell'attività commerciale, basata sulla obiettiva economicità della gestione, intesa quantomeno come proporzionalità costi/ricavi, oltre ad essere **pacifica** nella giurisprudenza domestica, è altresì condivisa dal Giudice euro-unitario, laddove arriva ad includere nella nozione di **“imprenditore” qualsiasi entità che svolga attività economica**, a prescindere dallo **status giuridico e dalle modalità di finanziamento** (Corte di Giustizia, C-41-90).

ENTI NON COMMERCIALI **B**

Articolo 76 D.Lgs. 117/2017: questioni di legittimità costituzionale

di **Biagio Giancola, Guido Martinelli**

La Corte Costituzionale (**sentenza n. 72/2022 del 23.02.2022**) ha dichiarato **non fondata** la questione di legittimità dell'**articolo 76 D.Lgs. 117/2017**, in relazione all'**articolo 3 Cost.**.

Nella specie, ha dichiarato **legittimo l'articolo 76 del codice del terzo settore (cts)**, nella parte in cui riserva l'agevolazione relativa al **contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali** alle sole organizzazioni di volontariato (Odv).

La vicenda trae origine dal Ricorso al Tar Lazio, di una Fondazione Onlus avverso i limiti all'accesso alle provvidenze economiche per l'acquisto di autoambulanze e, in generale, dei beni strumentali alla attività di utilità sociale, alle sole OdV, come espressamente stabilito nell'**articolo 76 D.Lgs. 117/2017**.

Il Tar adito, con **sentenza di parziale accoglimento**, ha riconosciuto legittima l'esclusione della Fondazione ricorrente.

Secondo il primo giudice, in particolare, **Onlus e Odv operano su piani differenti**: per le prime l'eliminazione del beneficio risulta **coerente con l'eliminazione della categoria** ad opera della riforma del terzo settore, mentre l'**articolo 76 cts** si rivolge puntualmente alle sole Odv in considerazione della loro **peculiare prevalenza della componente volontaristica**.

Con appello in via principale, dunque, la Fondazione ha sostenuto la sussistenza di una irragionevole differenza di trattamento tra pari Enti del Terzo settore.

Il Consiglio di Stato, invero, nella veste di *giudice a quo*, ha ravvisato nella valutazione del legislatore di circoscrivere l'ambito soggettivo dei beneficiari del contributo, un **difetto di ragionevolezza** e proporzionalità, dunque, una violazione dell'**articolo 3 Costituzione**, atteggiandosi detta scelta ad una discriminazione priva di alcuna giustificazione.

Il Giudice delle Leggi però, come anticipato, ha ritenuto **non fondata la questione di legittimità**.

Invero, la **Corte Costituzionale ha condiviso la funzione unificante della riforma del Terzo Settore ma non la intende come necessaria omologazione di tutti gli Enti**.

Il principio generale richiama, all'**articolo 17 cts**, una **mera facoltà** per gli Ets di avvalersi di **volontari**, *status* personale definito dal comma 2 come **libera scelta, spontanea e gratuita** per fini solidali e fermo restando i **divieti di remunerazione ed i limiti al mero rimborso** (commi 3,4,5 **articolo 17 cts**) nonché gli **obblighi consequenziali, di tenuta di apposito registro vidimato ed assicurativi** (**articoli 17 e 18 cts** e D.M.26.10.2020).

Ai principi generali, tuttavia, si aggiunge la **disciplina speciale delle OdV**.

A suffragio di quanto detto, **lo stesso tenore della legge delega richiamata dal giudice a quo sottolinea la particolare natura delle OdV** laddove prevede, all'articolo 5, comma 1, lett a), che siano **favorite nel Terzo Settore** "*le tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n.*

266 (...), nonché all'**articolo 9 comma 1 lett. m)**, tra i principi di **riordino della disciplina fiscale degli Enti del Terzo Settore** prevede la **“revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative”**.

Ciò posto, fermo restando la funzione unificante del cts, atta a superare la previgente e frammentata legislazione, sono in ogni caso **ammesse differenziazioni nel regime pubblico** giustificate da diversi fattori, ivi compreso **l'apporto del volontariato all'interno degli stessi**.

Ad ogni buon conto, dunque, **la categoria delle OdV è senz'altro peculiare**, poiché regolata espressamente dal Capo I, del Titolo V, cts (**articoli 32 ss**) che sancisce il **principio della prevalenza dell'attività di volontariato (articolo 32, comma 1, cts)** ed impone esclusivamente un rimborso delle spese sostenute e documentate per le attività di interesse generale (**articolo 33, comma 3, cts**), che costituisce **species del divieto generale per il volontario di remunerazione e rimborsi forfetari (articolo 17, comma 3, cts)**.

In tale ottica, pertanto, la Corte individua una **linea di demarcazione anche all'interno della medesima categoria degli Ets** laddove, ad esempio, per le OdV è previsto un **obbligo normativo di prevalenza dell'attività di volontariato ex articoli 32, comma 1, cts e 33, comma 1, cts**.

Ed anzi, detta centralità della figura del volontario nelle OdV non risulta affatto discriminatoria in relazione all'**articolo 76 cts** atteso che: **“il contributo oggetto della norma censurata sia accessibile solo a Ets caratterizzati dal vincolo normativo alla prevalenza dei volontari e dal connesso principio di gratuità con esclusione degli altri enti per i quali tale previsione non sussiste e che quindi possono pattuire remunerazioni con cui autonomamente finanziare l'acquisto o il rinnovo dei beni considerati nella norma censurata”**.

Ma la pronuncia del Giudice delle Leggi, partendo dall'assunto descritto, elabora un principio ancora più incisivo, un monito per il legislatore.

Il Giudice delle leggi ravvisa una analogia tra il principio della prevalenza del volontariato di cui all'articolo 32 cts per le OdV e quello contemplato per le Aps l'articolo 35, comma 1: detta analogia sta a rappresentare come, nell'impianto codicistico, **Odv ed Aps abbiano un minimo comun denominatore speciale**, atto a giustificare l'accesso a **regimi ad hoc** (ad esempio la disciplina delle convenzioni ex articolo 56, l'accesso al credito agevolato coi relativi privilegi ex articoli 67 e 68, l'articolo 72 in relazione al finanziamento di progetti).

Tanto premesso, pur riconoscendo una connotazione solidaristica assai più marcata per le Odv, rispetto agli altri Enti del Terzo Settore, come emerge altresì dalle linee guida sul rapporto tra le pubbliche amministrazioni e gli enti del Terzo Settore (D.M. 31.03.2021 n. 72), con la pronuncia in commento **il Giudice si rivolge al legislatore, al fine di superare le “rigidità” della disciplina del Terzo Settore, e di incentivare, indistintamente, tutti quegli enti che, a prescindere dalla struttura giuridica e dagli obblighi normativi, scelgano di intraprendere concretamente come scelta**

organizzativa, la promozione del volontariato, quale principio in ogni caso comune al Terzo Settore, che vale per tutti gli Enti.

ENTI NON COMMERCIALI **B**

Ancora sui modelli di bilancio degli enti del Terzo Settore

di **Biagio Giancola, Guido Martinelli**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dir. Gen. Terzo Settore, con la nota n. 5941 dello 05.04.2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’operatività dell’obbligo di adozione dei modelli prestabiliti di bilancio (cfr. D.M. 39/2020), previsti per gli Enti del Terzo Settore (ets) dall’**articolo 13, comma 3, D.Lgs. 117/2017**.

Detti schemi **non sono però obbligatori per tutti**.

Gli enti del terzo settore “che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa” e le imprese sociali dovranno redigere il loro bilancio secondo quanto previsto dal libro quinto del codice civile (articoli 2423 e ss. cod. civ.) che dovrà poi essere depositato presso il registro delle imprese (**articolo 13, commi 4 e 5, D.Lgs. 117/2017 e articolo 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 112/2017**) e **non al Runts** come accadrà per gli altri ets.

Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in fase di trasmigrazione dai registri regionali al Runts, **si conferma che il primo esercizio in cui applicare le nuove regole di bilancio è il 2021** (primo esercizio successivo alla avvenuta pubblicazione del decreto sulla modulistica obbligatoria).

Per gli enti che non avessero l’esercizio coincidente con quello solare la disciplina in esame si applica **dal primo esercizio che ha avuto inizio successivamente al 18 aprile 2020** (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 05.03.2020).

Per gli enti che **hanno presentato la domanda al Runts dopo il 23 novembre**, solo la successiva iscrizione ha effetti costitutivi; ne consegue che **solo da quel momento in avanti avranno l’obbligo di adozione dei modelli di bilancio redatti secondo gli schemi ministeriali**.

Pertanto, **per gli ets di nuova costituzione, l’obbligo di adeguarsi ai modelli prestabiliti di bilancio sorge dall’esercizio finanziario in cui l’Ente consegue la relativa qualifica**

Ne deriva che **gli enti già in essere alla data di presentazione della domanda di iscrizione al Runts e che presentino la domanda nell’ultimo trimestre del loro esercizio finanziario potranno evitare di predisporre, per l’annualità di presentazione della domanda, il bilancio secondo i criteri previsti dal Ministero**; un ente **neo costituito** che dovesse presentare domanda in analogo periodo potrà invece redigere un **unico bilancio di esercizio** che ricomprenda sia il periodo temporale delle operazioni che intercorrono tra la data dell’iscrizione e la chiusura dell’esercizio finanziario, che le operazioni dell’esercizio finanziario annuale successivo, secondo i modelli ex D.M. 39/2020.

Al contrario, **gli ultimi due bilanci approvati e le copie dei verbali e delle relative delibere di approvazione**, che l’Ente ha l’obbligo di allegare in occasione della richiesta di iscrizione al Runts (articolo 8, comma 5, D.M. 39/2020), essendo redatti anteriormente alla richiesta di iscrizione al Runts, **non devono necessariamente essere conformi ai modelli prestabiliti dal D.M. 39/2020** (salvo libera scelta dell’Ente di conformarsi in ogni caso).

La nota ministeriale chiarisce, poi, che **per gli enti in fase di trasmigrazione** (Odv e Aps già iscritte ai registri regionali), poiché gli esiti della verifica dei requisiti di iscrizione potrebbe concludersi successivamente alla data del 30 giugno 2022, **l'obbligo previsto dall'articolo 48, comma 3, cts di deposito dei bilanci degli enti entro tale data per l'esercizio 2021 possa avvenire: "con l'opportuna sollecitudine entro 90 giorni dalla predetta iscrizione"**.

Ove ciò non avvenisse il Registro potrà assegnare un termine perentorio per detto deposito a pena, in caso di mancato adempimento, di cancellazione dell'ente.

In materia di **bilancio sociale, gli enti che ne sono tenuti alla redazione**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 cts (obbligatorio per tutti gli enti che abbiano superato un milione di euro di entrate di qualsiasi natura) saranno invece comunque tenuti alla sua **pubblicazione** entro la prescritta data del **prossimo 30 giugno sul sito internet** dell'ente o in alternativa su quello della rete associativa cui aderisce.

Si ricorda che analogo obbligo è previsto per tutte le imprese sociali (**articolo 9, comma 2, D.Lgs. 112/2017**) che dovranno pubblicare il loro bilancio sociale sia nel loro sito internet che presso il registro delle imprese.

La nota ministeriale conclude ricordando come il principio contabile Oic n. 35, che si applica agli ets che redigono il bilancio d'esercizio, abbia previsto, quale misura semplificativa, **la possibilità che gli enti non presentino il bilancio comparato 2020 così da evitare gli oneri di riclassificazione del bilancio del precedente esercizio.**

Nella medesima ottica la nota ritiene che si possa: *"ragionevolmente estendere **anche agli ets che redigono il rendiconto per cassa ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del codice, la semplificazione discendente dalla possibilità di non presentare il bilancio comparato 2020**"*.

ENTI NON COMMERCIALI

Nuove disposizioni per il controllo delle imprese sociali

di **Biagio Giancola, Guido Martinelli**

Con il D.M. n. 54 del 29.03.2022 (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha regolato nelle modalità i **controlli sulle imprese sociali** per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al **D.Lgs. 112/2017** (es. verifica della gestione amministrativo-contabile; del perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale; delle attività di interesse generale; dell'assenza dello scopo di lucro etc..) e per il versamento del rispettivo **contributo per l'attività ispettiva** a carico delle stesse imprese sociali.

Si tratta, nella specie, di un controllo di **pubblico interesse**, con effetti nei confronti delle sole Pubbliche Amministrazioni, previsto in attuazione dell'**articolo 15, comma 4, D.Lgs. 112/2017**, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre al compito di monitoraggio e ricerca, specifiche **funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto della normativa di settore da parte delle imprese sociali.**

Trattasi di **controllo esterno e complementare a quello già contemplato dall'articolo 10 D.Lgs. 112/2017** che prevede l'istituzione di un **organo di controllo interno** nell'atto costitutivo delle imprese sociali, con i requisiti di cui agli **articoli 2397, comma 2, e 2399 cod. civ.**, e con il compito di vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e, in generale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (anche in relazione al modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001).

Tornando alle attività di controllo ministeriali, l'intervento è demandato **all'Ispettorato del Lavoro**, ad eccezione della Sicilia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che prevedono apposite intese con le amministrazioni di riferimento.

Destinatari dell'attività di controllo sono **tutti gli Enti con la qualifica di impresa sociale**, ivi compresi quelli in **scioglimento volontario o concordato preventivo**, esclusi quelli sottoposti a gestione commissariale o ispezioni straordinarie (articolo 2 D.M. 54/2022).

Le cooperative sociali ed i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale. Per le imprese sociali costituite in forma di **società cooperativa**, la competenza ad effettuare i suddetti controlli spetta al **Ministero dello Sviluppo Economico.**

In relazione alle tipologie di controllo, il Decreto contempla due differenti fattispecie.

1. Controllo ordinario (Titolo II – articoli 10 e ss. D.M. 54/2022)

Si tratta, nella specie, di un **controllo quantomeno annuale** effettuato dalle Associazioni riconosciute (per le imprese sociali che vi aderiscano) oppure direttamente dal Ministero, a mezzo dei propri "controllori abilitati", secondo un programma appositamente determinato annualmente (entro il 30 aprile).

Oggetto di valutazione è il **rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 112/2017** e della disciplina del Terzo Settore.

Il controllo si svolge, generalmente **presso la sede sociale, in presenza del legale rappresentante dell'impresa sociale interessata** (o suo delegato), nel rispetto

del **contraddittorio** e salva la facoltà di farsi assistere da altri amministratori, sindaci, soci, professionisti di fiducia.

Detta tipologia di controllo deve concludersi **entro 90 gg dal primo accesso** (articolo 15, comma 1, D.M. 54/2022).

Eventuali irregolarità riscontrate e sanabili sono oggetto di **diffida**, e devono essere regolarizzate entro un apposito termine ivi indicato (non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni) al fine di non incorrere nella **motivata proposta di adozione di nomina di un commissario ad acta** oppure, nei casi più gravi, del provvedimento che dispone la **perdita della qualifica di impresa sociale**, provvedimento che viene in ogni caso emanato nel caso di mancato controllo per irreperibilità dell'impresa stessa o in caso di irregolarità non sanabili.

Qualora alla diffida segua la regolarizzazione della irregolarità contestata, la verifica della stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla contestazione.

2. Ispezione straordinaria (Titolo IV – articoli 17 e ss.)

Si tratta di controlli specifici che hanno ad oggetto l'osservanza delle disposizioni statutarie, regolamentari, legislative dell'impresa sociale, disposti dal Ministero ogni qualvolta sorga la **necessità, ossia per approfondire, ad esempio, i controlli espletati oppure in sede di verifiche a campione scaturite da esposto di privati, soci, da segnalazioni di pubbliche amministrazioni.**

Circa le modalità di svolgimento, l'articolo 19 D.M. 54/2022 prevede le medesime facoltà e gli stessi oneri del controllo ordinario in capo al Legale Rappresentante o suo delegato. Anche in questo caso l'ispezione deve completarsi entro 90 gg dal primo accesso, salvo comprovate necessità di urgenza o espressa richiesta di proroga, debitamente verbalizzate.

In sintesi, all'esito di entrambe le tipologie di controllo, il Ministero, ex **articolo 20 D.M. 54/2022**:

- può richiedere al Tribunale territorialmente competente di accertare lo stato di insolvenza dell'impresa sociale e pertanto disporre la **liquidazione coatta amministrativa**;
- provvede alla nomina di un **Commissario ad acta** cui viene attribuita la funzione di sanare le irregolarità eventualmente riscontrate, qualora possibile;
- dispone la **perdita della qualifica di impresa sociale** nei casi tassativi (irreperibilità dell'ente; irregolarità non sanabili o non sanate; accertata impossibilità di effettuare la vigilanza per reiterati ostacoli a controlli ed ispezioni) con **devoluzione del patrimonio ad un fondo specifico**.

In caso di **irregolarità non sanabili o non sanate** il Ministro vigilante dispone la perdita della qualifica di impresa sociale.

Tale provvedimento dispone altresì che il **patrimonio residuo dell'impresa sociale**, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'**articolo 3, comma 3, lettera a), D.Lgs. 112/2017**, risulta **devoluto** al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali istituito ai sensi dell'articolo 16 D.Lgs. 112/2017, dall'ente o dall'associazione cui

l'impresa sociale aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative.

Resta ferma in ogni caso la **responsabilità penale di cui all'articolo 2638, comma 2, cod. civ.**

Altra previsione concerne l'introduzione del c.d. "**contributo di vigilanza**" a carico delle **imprese sociali destinarie dei controlli**, calcolato in base al fatturato, aggiornato nel *quantum* dal Ministero con cadenza biennale e versato ogni anno (entro il 30 Giugno) **a favore delle associazioni abilitate cui eventualmente l'impresa aderisca oppure al Ministero del lavoro stesso**. Il contributo annuo di vigilanza **va da un minimo di 150 euro per le imprese sociali con fatturato fino a 50.000 euro ad un massimo di euro 2.500 per le imprese sociali con fatturato superiore al milione di euro**.

L'omessa contribuzione determina sanzioni (**articolo 23 D.M. 54/2022**).